



CITTA' DI TORINO

dott. Roux
burbulesco

[Handwritten signature]

Au. 1

mecc. 2012 064 18/002

DIREZIONE PARTECIPAZIONI COMUNALI
SERVIZIO CONTROLLO PARTECIPATE

CITTA' DI TORINO		
S.c. Consiglio Comunale		
Prot. N.	2299	
Data	15 OTT. 2012	
Cat.	12	Cat. 50 Fasc. 2

Torino, 16-10-2012

Al Servizio Centrale Consiglio Comunale

Prot. 2063/6.80.3-8

Oggetto: Parere di regolarità tecnica del Servizio Controllo Partecipate in merito alla Deliberazione di iniziativa popolare avente ad oggetto: "TRASFORMAZIONE DI SMAT - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DI DIRITTO PUBBLICO"

In merito al PUNTO 1 del dispositivo il Settore Gestione Societaria rende parere sfavorevole, in quanto la trasformazione della società SMAT S.p.A. in Azienda speciale consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 d.lgs. 267/2000 e s.m.i. comporta la violazione dell'art. 9 comma 6 del D.L. 06/07/2012 n. 95 e s.m.i..

Infatti, mentre è possibile la trasformazione diretta di una Azienda Speciale in una S.p.A. per atto unilaterale, ai sensi dell'art. 17 commi 51 e seguenti della legge 127/97 e s.m.i., dal momento che la deliberazione di trasformazione teneva luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile, viceversa nessuna norma prevede la trasformazione diretta di una S.p.A. in Azienda Speciale non vi è una specifica previsione normativa dettata dal codice civile.

Nell'eseguire tale operazione si rende, pertanto, necessario procedere attraverso due atti: 1) la liquidazione della Società per azioni che comporta l'estinzione del soggetto giuridico; 2) la costituzione ex novo di un'Azienda speciale.

Ciò si pone in contrasto con il D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135, all'art. 9 comma 6 prescrive che "È fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione".

Pertanto, la costituzione dell'Azienda speciale consortile di diritto pubblico risulta in contrasto con divieto di "istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica".

Peraltro, per completezza si evidenzia che l'attuale quadro normativo in relazione all'affidamento del servizio idrico integrato, tenuto conto delle abrogazioni normative succedutesi medio tempore,

TORINO2015
CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT
città candidata



CITTA' DI TORINO

comporta la piena applicabilità della disciplina comunitaria relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica prevista dall'art. 106 comma 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE); la piena applicabilità della normativa nazionale di settore, costituita dai commi attualmente vigenti dell'art. 113 TUEL e dagli articoli relativi del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152; e l'applicabilità della normativa regionale vigente in materia (L.R. Piemonte 24 maggio 2012, n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani").

In particolare, in relazione alla forma di gestione del Servizio Idrico Integrato, è necessario precisare la normativa vigente continua a far riferimento a norme abrogate medio tempore: infatti l'art. 150 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 dispone che l'Autorità d'ambito deliberi la forma di gestione tra quelle di cui all'articolo 113, c. 5, d.lgs. n. 267/2000, e aggiudichi la gestione mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, c. 7, d.lgs. n. 267/2000 oppure affidi a società partecipate, secondo la previsione del comma 5, dell'articolo 113 d.lgs. n. 267/2000.

Il confronto con il Comune di Napoli che ha deliberato in Giunta la proposta di trasformazione di ARIN S.p.a. in Azienda "ABC Napoli" (deliberazione Giunta Comunale n. 942 del 23 settembre 2011) e successivamente con deliberazione approvata, con emendamenti, dal Consiglio Comunale in data 26 ottobre 2011 (Deliberazione N. 32), non è pertinente in quanto l'operazione di ABC Napoli è stata deliberata prima dell'entrata in vigore del divieto di cui all'art. 9, comma 6 del D.L.95/2012.

In merito al PUNTO 2 del dispositivo il Settore Gestione Societaria rende parere sfavorevole, per i motivi indicati al punto 1.

In merito al PUNTO 3 del dispositivo il Settore Gestione Societaria rende parere sfavorevole, per i motivi indicati al punto 1.

In merito al PUNTO 4 del dispositivo il Settore Gestione Societaria rende parere sfavorevole, per i motivi indicati al punto 1.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
PARTECIPAZIONI COMUNALI

Dott. Renzo MORA

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CONTROLLO PARTECIPATE

Dott.ssa Gabriella DELICOLI

TORINO2015
CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT
città candidata

Piazza Palazzo di Città 1 - 10122 Torino - Tel. 011 4423636 - Fax 011 4422406 -
www.comune.torino.it